

# Linee Guida per il Collegio Consultivo Tecnico

---

25 Gennaio 2021

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha adottato, lo scorso 21 dicembre, le “*linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120*”.

L’intervento chiarificatore è assolutamente apprezzabile. Il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT) rappresenta, infatti, una delle novità più importanti contenute nel DI “Semplificazioni” (sul punto, vedi NEWS ANCE ID n. 41691 del 25 settembre 2020).

Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2021, la costituzione del CCT è **obbligatoria** nel caso di contratti pubblici che prevedono la realizzazione di lavori di **importo superiore alla soglia comunitaria, anche se già in corso e se affidati sulla base di norme previgenti rispetto al d.lgs. n. 50/2016**.

Il CCT può essere, invece, costituito **in via facoltativa** nei seguenti casi:

- 1) per lavori di qualsiasi importo, **nella fase antecedente l’affidamento**, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione;
- 2) per lavori di **importo inferiore alla soglia comunitaria**.

Entrando nel merito del documento, **si evidenziano di seguito i principali contenuti di interesse**.

Il documento, in linea con la normativa vigente, afferma espressamente che il CCT

1. non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti;
2. rappresenta, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, l’opportunità per addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa insorgere nella fase di esecuzione di un contratto pubblico.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE** (Art. 1)

Le linee guida precisano che:

1) sono destinatari dell'applicazione della normativa **tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016** operanti nei settori ordinari, nei settori speciali e nell'ambito delle concessioni;

2) la costituzione di detto organo avviene esclusivamente in caso di affidamenti di **lavori** diretti alla realizzazione di opere pubbliche, **ivi inclusi i lavori di manutenzione** (sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi);

3) ai fini dell'applicazione della relativa normativa, **l'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta** comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e si dovrà tenere conto anche di **eventuali variazioni di importo dovute all'adozioni di varianti durante la fase di esecuzione del contratto** (in tale ipotesi, ne viene raccomandata la costituzione prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre dei relativi pareri già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto);

4) diversamente dall'accordo bonario, **non sussistono limiti di importo e di natura ai fini del deferimento delle questioni a tale organo;**

5) con riferimento ai lavori avviati alla data di entrata in vigore del DL 76, il CCT può essere chiamato ad assumere determinazioni e pareri in merito **a questioni già oggetto di riserva**, per i quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto l'accordo.

#### **COSTITUZIONE, DURATA E REQUISITI** (art. 2)

Dopo aver ribadito l'obbligo di attivare il CCT prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data, come previsto dal decreto 76, si raccomanda **l'immediata costituzione dello stesso per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del DL 76**, per i quali la costituzione non sia ancora intervenuta.

Sul punto, viene specificato che l'inottemperanza, ovvero il ritardo nella costituzione del CCT nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dei precisi obblighi, di cui all'art. 6, c. 1, del DL76.

In particolare, viene precisato che *“Per la stazione appaltante, tale inottemperanza viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi di legge. Per l'operatore economico privato, l'eventuale inerzia si configura come significativa inosservanza dell'obbligo di leale collaborazione, con ogni relativa conseguenza sul piano dei rapporti contrattuali, fatta salva la dimostrazione di aver adottato ogni atto e condotta in suo potere tesa a sollecitare la parte pubblica al rispetto del dettato normativo”*.

Qualora l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria **in relazione a varianti contrattuali** in corso di

esecuzione, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.

Quanto alla **durata dell'attività del Collegio**, se ne prevede lo scioglimento **entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo**, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.

Il 31 dicembre 2021 rappresenta, comunque, il termine a decorrere dal quale possono essere sciolti i collegi costituiti nella vigenza il DL 76, nelle ipotesi obbligatorie; negli altri casi, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

Per quanto invece attiene ai collegi già costituiti al momento dell'entrata in vigore del DL 76 ossia costituiti prima del 17 luglio 2020 - questi continuano ad operare anche successivamente al 31 dicembre 2021, salvo diverso accordo tra le parti.

Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

In merito alla **composizione di detto organo**, ai sensi della disciplina vigente, *"i componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte"* (art. 6, comma 2, DI "Semplificazioni").

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, occorre procedere alla redazione di apposito verbale, che evidenzi il mancato raggiungimento dell'accordo".

Successivamente, la designazione sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, e dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Tale designazione dovrà essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente. Per le opere di esclusivo interesse comunale, il presidente è nominato dalla Regione.

Viene poi opportunamente chiarito che la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10, c. 1, lett. c), della direttiva 24/2014 UE, **è esclusa dalle procedure concorsuali**.

Naturalmente, in caso di **sostituzione del presidente e dei membri**, eventualmente necessaria per indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa di un componente, la nota chiarisce che occorre provvedere con le medesime modalità con cui si è proceduto alla relativa nomina.

Con riferimento poi **al numero dei componenti**, variabile da **tre a cinque**, secondo le specifiche esigenze e tipicità del contratto, le linee guida precisano che l'eventuale opzione per cinque componenti deve essere motivata con specifico riguardo alle professionalità di ordine tecnico, economico e/o giuridico necessarie ad assistere le parti nella fase esecutiva di contratti che per la loro particolarità richiedono tali apporti all'interno del CCT.

**Circa i requisiti professionali del presidente e dei membri**, viene chiarito che i componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione adeguati alla tipologia dell'opera, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

Vengono poi fissati alcune qualifiche che possono essere preferenziali per assumere la funzione, rispettivamente, di presidente o di componente.

Relativamente alle ipotesi di **incompatibilità dei membri**, viene chiarito che non può essere nominato componente del CCT colui che

- a. ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell'affidamento, egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;
- b. ricada in uno dei casi "conflitto di interesse" di cui all'art. 42 del Codice dei contratti;